



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto n. 49 Del 29/09/2011	Oggetto: REGOLAMENTO ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
--	--

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di Settembre alle ore 13.00 ,
presso la Sede Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO **DOTT. GUIDO APREA**

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

DATA 22/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. D'AVERSA COSIMO

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

DATA 22/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. D'AVERSA COSIMO

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune: **DOTT. FRANCESCO ROSARIO ARENA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 e precisamente l'art. 18 il quale prevede l'obbligo di istituzione di Consigli Tributarî, già previsti dall'art. 44 DPRP 600/1973, con il compito di coadiuvare la Giunta e gli Uffici non solo nell'attività di accertamento dei tributi erariali, ma anche in generale nella materia di entrate;

Dato atto che il suddetto articolo 18 modifica, con l'obbiettivo di rafforzarla, la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento:

aumentando la percentuale di compartecipazione dal 30 al 33% e da ultimo al 100% con il D. L. 138/11;
dando la possibilità di avvalersi, per le attività di supporto all'esercizio della partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo, delle società partecipate o degli affidatari delle entrate comunali;
prevedendo un interscambio di dati e comunicazioni tra Comuni ed Agenzia delle Entrate in occasione dell'emmissione di avvisi di accertamento, finalizzati ad acquisire maggiori dati per l'accertamento del reddito complessivo.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del regolamento per l'istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario;

acquisiti i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile del responsabile dei ss. ff. dott. Cosimo D' Aversa

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

con i poteri del consiglio comunale

DELIBERA

1) di approvare il seguente regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio tributario:

Regolamento del Consiglio Tributario

Art 1. Istituzione e compiti

1) Il Comune di Tricase istituisce il Consiglio Tributario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 della L. 30 luglio 2010 n. 122.

2) Il Consiglio Tributario coadiuva l'Amministrazione comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi delle persone fisiche e giuridiche secondo le vigenti norme di legge.

Art 2. Funzioni

1 Con l'ausilio della struttura comunale competente in materia di accertamenti tributari, il Consiglio Tributario, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i competenti Uffici statali, segnala all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed all'INPS dati, fatti ed elementi utili ad integrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti residenti nel Comune di Tricase o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

2 Il Consiglio esamina altresì le proposte di accertamento, in rettifica e d'ufficio, comunicate dall'Agenzia delle Entrate al fine di proporre l'eventuale aumento degli imponibili e manifestare il proprio parere.

3 Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

Art 3. Composizione

1. Il Consiglio tributario è composto dai seguenti cinque membri scelti fra soggetti aventi formazione e conoscenze di carattere tecnico, al fine di rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva dei contribuenti:

- un avvocato iscritto all'ordine non esercente l'attività libero professionale di assistenza e rappresentanza fiscale nel territorio comunale;
- due aventi i requisiti per l'iscrizione all'ordine delle professioni contabili non esercenti l'attività libero professionale di assistenza e rappresentanza fiscale nel territorio comunale o un funzionario d'imposta comunale, anche in pensione purché abbia avuto tale incarico per almeno tre anni;
- un esperto informatico in possesso di uno specifico titolo di studio nella materia (diploma o laurea);
- il Comandante della Polizia Locale di Tricase.

2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il funzionario d'imposta del Comune, con compiti di istruttoria e consulenza giuridico-amministrativa ed un altro dipendente dell'ufficio tributi comunale con compiti di segreteria e verbalizzazione delle sedute.

•3. I dipendenti comunali sono individuati e nominati con atto del Sindaco. Gli altri membri sono scelti a sorteggio tra i partecipanti all'invito che verrà adeguatamente pubblicizzato.

•4. I cinque membri del Consiglio Tributario, fatte salve le norme in tema di trattamento economico del personale dipendente relativamente alla figura del Comandante della P.L., percepiranno complessivamente a titolo di compenso una percentuale pari al 10%, da dividere in parti uguali, di ciò che il Comune riceverà dallo Stato a titolo di premialità per la partecipazione attiva dello stesso alla lotta all'evasione fiscale per i tributi erariali. Tale compenso maturerà solo al momento dell'incasso delle somme erogate dallo Stato e solo sulle premialità riveniente dalle segnalazione effettuate dal Consiglio Tributario.

Art 4. Insediamento

1. Il Sindaco insedia il Consiglio Tributario che, nella sua prima seduta, designa, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente che deve convocare le sedute del Consiglio tributario e presiederle.

Art 5. Durata

¹La durata in carica dei Consiglieri tributari è di tre anni. In ogni caso, il Consiglio Tributario esercita le sue funzioni fino alla nomina del successivo.

²La decadenza del Consiglio tributario è dichiarata dal Sindaco. Si verifica quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento, ovvero per il mancato raggiungimento di risultati apprezzabili in termini economici/finanziari, o in caso di ingiustificata inattività per tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata previo parere/relazione del responsabile dei servizi finanziari tenuto conto del lavoro svolto dal Consiglio Tributario in termini dei campione statistici esaminati annualmente e del numero di segnalazioni effettuate.

³Della decadenza dei singoli consiglieri tributari, operata per iniziativa dell'ente come pure della cessazione per dimissioni volontarie, il Sindaco prende atto procedendo contestualmente alla nomina del nuovo consigliere, previo ulteriore sorteggio da effettuarsi tra i partecipanti all'invito di cui all'elenco già in possesso. Costituisce causa di decadenza della funzione di consigliere l'inosservanza degli obblighi di cui all'art 8.

Art 6. Funzionamento

¹Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare o intervenire i contribuenti.

²L'avviso di convocazione delle sedute deve contenere l'ordine del giorno da trattare. Di ogni seduta è redatto un verbale.

³Il Presidente convoca con cadenza periodica il Consiglio che deve riunirsi almeno otto volte nell'anno solare. Il Consiglio è altresì convocato entro quindici giorni su richiesta scritta e motivata di almeno un consigliere.

Art 7. Validità delle sedute

¹Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i consiglieri.

²Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 8. Riservatezza

1. I soggetti che partecipano alle sedute Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato, fatto

o elemento relativo ai contribuenti. A tal fine nessun documento o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio, potrà essere affidato al consigliere per essere utilizzato fuori dalla seduta. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che riguardano: il coniuge, parenti fino al 4° grado ed affini entro il 2°, coloro con cui hanno rapporti personali di debito o credito, coloro con cui hanno rapporti gerarchici di lavoro o di dipendenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GUIDO APREA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FRANCESCO ROSARIO ARENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Tricase, li _____

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

☐ decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
